

STATUTO CON.AMI

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. L'Azienda Speciale CON.AMI opera in conformità all'ordinamento delle Autonomie Locali secondo le disposizioni stabilite dal presente statuto.

2. Il CON.AMI è un Consorzio fra enti locali costituito nella forma di Azienda Speciale consortile ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. CON.AMI è costituito, a seguito di specifica convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni dai Comuni di: Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo quale strumento di cooperazione per l'assunzione e l'esercizio in comune di iniziative e di funzioni e servizi dei consorziati nonché per la gestione di partecipazioni in società operanti nei settori di cui al successivo comma 4.

4. CON.AMI è istituzionalmente preposto alle seguenti attività di interesse generale sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea intercomunale per le finalità e per la tutela degli interessi pubblici dei Comuni consorziati:

- a) gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti *et similia* di proprietà del Consorzio medesimo e/o dei Comuni consorziati o comunque destinati ad uso pubblico, ivi comprese opere, infrastrutture di rilievo interprovinciale e/o interregionale afferenti il servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria con fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato;
- b) realizzazione e ampliamento delle reti di cui sub a);
- c) gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti ed innovazioni di cui sub b);
- d) partecipazione a società che esercitano servizi di interesse generale e/o altre attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- e) gestione delle farmacie;
- f) esercizio di attività immobiliari per conto dei Comuni partecipanti;

- g) gestione di infrastrutture pubbliche nel territorio consortile;
 - h) promozione della imprenditoria locale e di iniziative a supporto dello sviluppo del territorio consortile;
 - i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.
5. CON.AMI è il soggetto pubblico titolare del potere di controllo analogo nei confronti delle società in house e delle facoltà spettanti al titolare dei poteri di controllo ex art. 2359 cod.civ. nei confronti delle altre società.
6. I rapporti tra gli enti locali aderenti e il CON.AMI, per quanto riguarda le funzioni e i compiti di cui il Consorzio è istituzionalmente responsabile ai sensi del precedente comma 4, sono regolati dal presente statuto e dalla sopra richiamata convenzione istitutiva.
7. Il CON.AMI si iscrive e deposita i propri bilanci nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del proprio territorio.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE DELL'AZIENDA CONSORTILE A SOCIETÀ E CONSORZI

1. Il Consorzio può svolgere i compiti di cui al precedente art. 1 direttamente o partecipando a società o enti in conformità all'ordinamento vigente, anche ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; in tal caso i rapporti tra il Consorzio e i predetti enti e società, qualora non quotati nei mercati regolamentati, sono regolati sulla base di apposite convenzioni, approvate dall'Assemblea consortile.
2. Le società ed enti partecipati che operano in house providing devono effettuare oltre l'80% del loro fatturato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici consorziati in CON.AMI o direttamente soci. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
3. Il CON.AMI rende pubblico nel proprio sito istituzionale l'elenco delle partecipazioni consortili con le loro caratteristiche.

ART. 3 - DENOMINAZIONE

Il Consorzio assume la denominazione di CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale) ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale (nel seguito "CON.AMI" o "Consorzio").

ART. 4 - SCOPO

1. Per il conseguimento dello scopo, il Consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000, riceve in conto capitale e/o in uso dai singoli Comuni partecipanti, beni, impianti e reti di distribuzione e quant'altro utile alla gestione dell'oggetto sociale. Non faranno parte del capitale le reti fognarie eventualmente trasferite.
2. Il Consorzio acquisisce la proprietà degli impianti e delle reti che, durante il suo funzionamento, costruisce direttamente o che comunque finanzia per il conseguimento dello scopo comune.
3. Nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente, il Consorzio per conto dei Comuni partecipanti può esercitare attività immobiliari. In via esemplificativa il Consorzio può acquistare, gestire e vendere immobili o porzioni di immobili urbani e rurali, ivi compresi terreni, case di civile abitazione, negozi, uffici, rimesse, magazzini, depositi. Esso può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale; esso potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale.
4. Il Consorzio potrà gestire infrastrutture pubbliche al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio consortile e fornire opportunità di relazione alle imprese.
5. Sui beni, impianti e dotazioni destinati al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e sugli ulteriori beni parimenti destinati ad altri servizi pubblici è costituito diritto di uso pubblico ai sensi delle leggi vigenti.
6. Il Consorzio può inoltre svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nonché attività di progettazione e costruzione, anche per conto terzi, degli impianti e delle reti.

ART. 5 - SEDE

1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Imola.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, purché nel territorio degli enti consorziati.

ART. 6 - DURATA

Il CON.AMI ha durata di quarant'anni decorrenti dalla data della sua costituzione nell'anno 1995, prorogabile al massimo per pari periodo.

ART. 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione di cui all'art. 31, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 sono quelle definite all'art. 4 della convenzione.

2. Dette quote saranno revisionate applicando la metodologia indicata nell'allegato sub A) alla convenzione, nei seguenti casi:

- a) dopo un anno di attività del Consorzio;
- b) a seguito di ingresso, recesso di singoli consorziati;
- c) dopo un triennio dall'ultima revisione.

La deliberazione di revisione delle quote è adottata dall'Assemblea con le modalità stabilite al successivo art. 22, comma 2, notificata a tutti i Comuni consorziati.

ART. 8 - CAPITALE

1. Gli enti consorziati, per i fini di cui al precedente art. 1, conferiscono il capitale che determina la quota di comproprietà al Consorzio dei singoli enti.

2. Sono oggetto di conferimento tutti i beni immobili, mobili e loro pertinenze ed accessori destinati, nell'ambito dei singoli territori degli enti consorziati, all'esercizio della potabilizzazione, della distribuzione dell'acqua potabile, del gas, dell'energia elettrica e termica, della depurazione e di ogni altro servizio conferito.

3. Il capitale iniziale assegnato a CON.AMI è formato dai beni, impianti e reti e ogni altra posta attiva e passiva costituenti il patrimonio della preesistente Azienda Municipalizzata di Imola (A.M.I.) quale risulta da apposita perizia di stima redatta da società specializzata, nonché dai beni, impianti e reti e altre attività e passività conferite dai singoli Comuni, anch'essi valutati a valore di stima.

ART. 9 - CONFERIMENTI

1. I beni successivamente conferiti saranno computati secondo apposita perizia di stima redatta da Società specializzata scelta di comune accordo tra Consorzio e Comune interessato; l'onere relativo alla redazione della perizia sarà a carico del Comune.

2. Per i beni conferiti in proprietà il Consorzio assumerà a proprio carico l'importo dell'intera rata di ammortamento sostenuta dagli enti consorziati per la contrazione dei mutui ad essi relativi, al netto di ogni eventuale contributo attribuito agli enti consorziati e limitatamente alla durata dei mutui stessi. L'ammontare del residuo debito, calcolato in termini di capitale iniziale equivalente secondo i metodi della matematica finanziaria, sarà

portato in detrazione al valore dei beni conferiti per quanto attiene la determinazione delle quote di partecipazione del singolo ente all'Azienda consortile.

3. Di tutti i beni conferiti deve essere redatto uno specifico elenco e, per gli immobili, deve essere indicata l'esatta individuazione catastale.

ART. 10 - USO DI BENI

Per i beni eventualmente ceduti in uso a CON.AMI il corrispettivo viene fissato d'intesa tra il Consorzio ed i Comuni interessati. Se trattasi di beni direttamente connessi con compiti di istituto, il corrispettivo annuo percentuale sul valore determinato secondo stima di Società specializzata non deve superare il tasso di riferimento della BCE.

ART. 11 - SCIoglimento

1. Il Consorzio può cessare a seguito della deliberazione di almeno la metà degli enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Azienda consortile viene ripartito con i seguenti criteri:

a) a ciascun ente consorziato verrà attribuita una quota del capitale consortile pari alla percentuale di comproprietà al Consorzio stesso;

b) a ciascun ente consorziato verrà attribuita una quota del restante patrimonio netto pari alla percentuale di partecipazione al momento.

La somma di quanto previsto ai precedenti punti a) e b) rappresenta per ciascun ente consorziato la quota di patrimonio consortile spettante.

Tali quote saranno anzitutto costituite dagli impianti, reti e altri beni immobili di proprietà del Consorzio e situati nel territorio del singolo Comune, poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali, da impianti, reti e immobili di proprietà del Consorzio sul territorio di Comuni esterni al Consorzio, infine da impianti, reti ed immobili siti in territorio di altri Comuni consorziati. In tale caso sarà facoltà del Comune nel quale gli impianti si trovano, riscattare gli stessi versando al Comune destinatario il corrispettivo del valore.

ART. 12 - RECESSO

1. Ciascuno dei Comuni consorziati può decidere di cessare di far parte del Consorzio trascorsi almeno cinque anni dall'adesione.

2. Al Comune recedente sarà riconosciuto dal Consorzio il valore delle quote di comproprietà del capitale detenute dallo stesso, al netto delle eventuali perdite iscritte nello stato patrimoniale.

In alternativa tali quote possono essere rilevate da uno degli altri enti consorziati.

Nell'eventualità di più richieste, le quote verranno attribuite in proporzione alle quote di partecipazione già possedute dai richiedenti.

3. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere sottoposti dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per le conseguenti determinazioni.

4. Gli impianti esistenti sul territorio del Comune recedente e non utilizzati al servizio di altri consorziati, verranno devoluti al Comune dietro pagamento del valore a stima degli stessi. Il Comune recedente riconoscerà inoltre al Consorzio un indennizzo commisurato al lucro cessante in ragione del numero di annualità di residua vita del Consorzio.

TITOLO II - ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE

ART. 13 - ORGANI

1. Sono organi dell'Azienda consortile, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Direttore Generale.

2. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Azienda consortile. L'Assemblea consortile è la sede nella quale gli Enti aderenti al CON.AMI, in attuazione della convenzione istitutiva e del presente statuto, definiscono gli obiettivi strategici mediante l'approvazione di appositi atti programmatici, assumono le decisioni significative e verificano l'attuazione degli obiettivi prefissati. Gli atti fondamentali, individuati dalla convenzione istitutiva e dall'art. 35 del presente statuto vengono approvati dall'Assemblea e altresì tempestivamente trasmessi ai singoli enti locali aderenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi degli enti consorziati formulati ai sensi del presente statuto, è investito dei poteri di amministrazione ad eccezione di quelli che spettano agli altri organi.

4. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza istituzionale del medesimo, il raccordo tra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e la vigilanza generale sulla gestione.

5. Al Direttore Generale spettano la rappresentanza legale dell'Azienda, la conduzione e la responsabilità della gestione.

6. Al Collegio dei Revisori spetta la revisione dei bilanci, la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria ed ogni altro adempimento previsto dalla legge.

ART. 14 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dell'Azienda consortile, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con diritto di voto pari alla quota di partecipazione, così come determinata a mente del precedente articolo 7.

2. La delega da parte del Sindaco può essere conferita solo ad altro componente della Giunta dell'ente locale di appartenenza.

3. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, presidente della stessa è il rappresentante con la più alta quota di partecipazione, di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 15 - SEGRETERIA

1. Segretario dell'Assemblea è il Direttore Generale del Consorzio o un dipendente o un collaboratore del CON.AMI da lui designato.

2. In caso di loro assenza od impedimento, esercita le funzioni di Segretario il membro più giovane dell'Assemblea.

ART. 16 - DURATA IN CARICA

1. I componenti dell'Assemblea permangono in carica sino a quando conservano la carica di Sindaco dell'ente consorziato (o Amministratore se delegato del Sindaco).

2. Qualora si realizzi la sostituzione del Sindaco nel corso della tornata amministrativa, il delegato componente l'Assemblea deve ricevere una nuova delega dal nuovo Sindaco.

ART. 17 - ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI

1. Spetta all'Assemblea:

a) eleggere il Presidente ed i restanti membri del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i quorum deliberativi stabiliti nell'art. 26 del presente statuto;

- b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) notificare, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea e del Segretario, agli enti consorziati gli atti del Consorzio di cui agli artt. 22 e 35 del presente statuto;
- d) approvare, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 35;
- e) adottare l'eventuale provvedimento di revoca degli Amministratori o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 32 del presente statuto;
- f) approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore Generale nel rispetto della normativa vigente;
- g) approvare le nuove richieste di adesione al Consorzio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- h) deliberare le modificazioni al presente statuto che non comportino variazioni nelle quote di partecipazione;
- i) impartire al Consiglio di Amministrazione, che è tenuto a recepirli, gli indirizzi necessari allorché verifichi eventuali scostamenti rispetto a quanto stabilito nel piano programma, nel bilancio pluriennale, nel bilancio preventivo e negli schemi tipo dei contratti di servizio di cui alla successiva lettera e) del comma 2;
- j) assumere ogni altra deliberazione che, per legge o per statuto, sia riservata all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea per un riscontro:

- a) gli statuti e relative modifiche degli enti e società di cui all'art. 2, comma 1 del presente statuto;
- b) la relazione semestrale del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 33, comma 2 del presente statuto;
- c) i criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 1 del presente statuto, qualora non vi sia la competenza delle Autorità amministrative ai sensi delle leggi di settore ovvero dei singoli enti consorziati;
- d) i piani annuali e pluriennali di assunzione del personale e la struttura organizzativa aziendale;
- e) gli schemi tipo dei contratti di servizio in relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 2 del presente statuto.

ART. 18 - SESSIONI E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il piano programma ed i suoi aggiornamenti, bilanci preventivi economici (annuale e pluriennale) ed il rendiconto di esercizio. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea o a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un terzo numerico dei rappresentanti dell'Assemblea medesima.
2. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori ed il Direttore Generale di CON.AMI.

ART. 19 - DELIBERAZIONI: PUBBLICAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere pubblicate nell'Albo Pretorio di ciascuno dei Comuni aderenti, sotto la responsabilità dei rispettivi segretari. A tal fine il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea sono obbligati a dare tempestiva notificazione delle deliberazioni alla Assemblea.

ART. 20 - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente.
2. Gli avvisi di convocazione, da inviare tramite raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo allo scopo comunicato da ciascun ente consorziato, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e devono pervenire ai singoli componenti almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per le sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente. La convocazione è eseguibile anche mediante telegramma o telefax.
3. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti ed a quello dell'Azienda consortile.
4. Presso la Segreteria dell'Azienda consortile devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, almeno 48 ore prima salvo i casi di convocazione urgente.

ART. 21 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

La seduta è valida con la presenza di almeno il 70% delle quote di partecipazione e i tre quinti degli enti consorziati arrotondato all'unità superiore.

Le riunioni si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

ART. 22 - ATTI SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DEI SINGOLI COMUNI CONSORZIATI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:

- a) richiesta di ammissione di altri enti pubblici al Consorzio, nonché approvazione della stima del capitale conferito;
- b) modifiche della convenzione sottoscritta dai Comuni consorziati;
- c) modifiche allo statuto del Consorzio che determinino innovazioni sostanziali della convenzione o che comportino un aumento degli oneri di partecipazione degli enti consorziati;
- d) ricapitalizzazione del Consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.

2. Nel caso in cui uno o più Comuni non approvino o si oppongano alla deliberazione di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), si procede in conformità al disposto dell'art. 11 comma 2 della convenzione del Consorzio.

ART. 23 - APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Salvo che il presente statuto non disponga diversamente, le delibere sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione ed almeno la metà degli enti consorziati.

ART. 23-BIS. NOMINA DI MEMBRI DI SOCIETÀ PARTECIPATE CHE EROGANO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CONSORTILE

L'Assemblea del Consorzio a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e con il voto favorevole di almeno la metà degli enti consorziati, elegge i candidati da presentare alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di società partecipate che erogano servizi pubblici nell'ambito del territorio consortile, nonché di componente di eventuali Comitati di Sindacato.

Con la stessa maggioranza sopra indicata, l'Assemblea delibererà eventuali richieste di revoca del componente del Consiglio di Amministrazione nonché del componente del Comitato di Sindacato.

ART. 24 - EMOLUMENTI

Le indennità dovute al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori sono deliberate dall'Assemblea, in base all'ordinamento vigente.

ART. 25 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno, secondo le disposizioni del precedente art. 20;
- b) presiedere l'Assemblea;
- c) curare, insieme con il Segretario, la trasmissione agli enti consorziati degli atti di cui all'art. 11 della convenzione e la notifica delle deliberazioni dell'Assemblea per la pubblicazione di cui al precedente art. 19;
- d) compiere tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e salva diversa decisione dell'Assemblea, ne fa le veci il membro presente con la più alta quota di partecipazione.

ART. 26 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento vigente, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri non superiore a cinque, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica od amministrativa, che deve essere analiticamente documentata nell'atto di nomina.

2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese, sulla base di una proposta sottoscritta da almeno un quinto degli enti consorziati, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% delle quote di partecipazione ed almeno la metà degli enti consorziati, nonché con il voto favorevole dei Comuni consorziati che hanno in essere contratti di servizio con società partecipate da CON.AMI e nelle quali non sono direttamente soci.

2-bis. L'elezione dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, sulla base di una proposta sottoscritta da almeno un quinto degli enti consorziati,

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% delle quote di partecipazione ed almeno la metà degli enti consorziati, nonché con il voto favorevole dei Comuni consorziati che hanno in essere contratti di servizio con società partecipate da CON.AMI e nelle quali non sono direttamente soci.

2-ter. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, le elezioni del Presidente e dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna garantendo la presenza di entrambi i sessi.

3. La proposta di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio unitamente al "curriculum vitae" dei candidati che dovrà dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui al precedente comma 1.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità, conferibilità e compatibilità previsti dalla legge.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha durata quinquennale, salva la proroga nei limiti consentiti dall'ordinamento.

6 In relazione alla durata massima delle cariche rispettivamente dei consiglieri e del Presidente vale quanto stabilito dall'art. 51, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Le riunioni si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 27 - INCOMPATIBILITÀ' ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda consortile nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti.

Restano fermi gli ulteriori casi di impedimento all'assunzione dell'incarico previsti dall'ordinamento vigente.

ART. 28 - DECADENZA DA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale o le incompatibilità previste dal precedente art. 27.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea.

ART. 29 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve comunicare al Presidente dell'Assemblea le cessazioni stesse entro 10 giorni da quello in cui esse si sono verificate e sono venute a sua conoscenza.

2. La sostituzione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica gli Amministratori da essi sostituiti.

3-bis. Nella sostituzione degli amministratori cessati anticipatamente, si osservano le regole di cui all'art. 26, commi 2, 2-bis e 2-ter del presente statuto.

ART. 30 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il 4^o grado.

ART. 31 - SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente art. 30 o per altro legittimo motivo.

ART. 32 - REVOCA O SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Assemblea delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di regolamento e di statuto, di

persistente inottemperanza agli indirizzi da essa formulati, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea consortile, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% delle quote di partecipazione ed almeno la metà degli enti consorziati, nonché con il voto favorevole dei Comuni consorziati che hanno in essere contratti di servizio con società partecipate da CON.AMI e nelle quali non sono direttamente soci.

3. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati l'Assemblea provvede, di norma, nella stessa seduta, secondo quanto stabilito dall'art. 26, commi 2, 2-bis e 2-ter del presente statuto.

ART. 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi formulati dai soci ai sensi del presente statuto, è investito dei poteri di amministrazione ad eccezione di quelli che spettano ad altri organi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) adotta i regolamenti previsti dal presente statuto e gli altri che si rendessero necessari per il miglior funzionamento dell'Azienda consortile;
- b) delibera, all'inizio del mandato, il piano-programma e, annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero opportuni;
- c) delibera, entro le scadenze stabilite nel presente Statuto, il bilancio preventivo triennale ed il bilancio preventivo annuale;
- d) approva il bilancio consuntivo reso dal Direttore Generale;
- e) delibera l'assunzione di mutui, l'emissione di obbligazioni e le altre operazioni a lungo e medio termine;
- f) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore Generale;
- g) approva i capitolati e le modalità di aggiudicazione degli appalti;
- h) approva i risultati delle aste e licitazioni per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi;
- i) prende visione e verifica la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore Generale relativo ai lavori ed alle forniture da lui disposti nell'ambito della sua competenza;
- l) autorizza il Direttore Generale a stare in giudizio nelle cause non riguardanti il normale esercizio;

- m) determina le modalità di copertura dei posti vacanti e prende atto dell'avvio delle procedure relative alle assunzioni, in conformità all'apposito regolamento;
- n) ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche; prende atto delle promozioni e dei passaggi di categoria disposti dal Direttore Generale ed autorizza l'assunzione per chiamata nei casi ammessi dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- o) determina le modalità di assunzione dei dirigenti e provvede alla loro nomina dall'esterno ed alla promozione all'interno dell'Azienda consortile secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- p) approva, su proposta del Direttore Generale, la struttura organizzativa aziendale a livello dirigenziale;
- q) prende atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne approva la spesa;
- r) approva, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;
- s) delibera, su proposta del Direttore Generale, il licenziamento per motivi disciplinari del personale secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro;
- t) presenta all'Assemblea le eventuali proposte di modifica del presente statuto;
- u) propone all'Assemblea nuove richieste di adesione al Consorzio;
- v) adotta i provvedimenti conseguenti al recesso dei consorziati.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al Consorzio nonché agli enti e società controllati e partecipati, approva una relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o per questioni affrontate. Il Presidente trasmette la relazione all'Assemblea.

3. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse partecipa il Direttore Generale con voto consultivo che deve essere verbalizzato unitamente alle ragioni per le quali ritiene eventualmente di discostarsene.

4. Alle sedute del Consiglio partecipano i Revisori dei Conti.

5. Il Consiglio può affidare incarichi speciali al Presidente, ai suoi componenti ed al Direttore Generale.

Art. 33 BIS – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, presso la sede del Consorzio o altrove purché nel territorio degli enti consorziati.

2. Il Consiglio deve essere, altresì, convocato quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, che indichino per iscritto le materie da trattare.
3. La convocazione deve essere spedita con posta elettronica certificata, lettera raccomandata, telefax, telegramma o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore, al Direttore Generale e ai Revisori dei Conti. Nei casi d'urgenza l'avviso deve essere inviato, con le modalità di cui sopra, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
4. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri, il Direttore Generale e tutti i Revisori dei Conti.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto d'interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
8. Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario verbalizzante, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

ART. 34 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO: COMPITI

1. Il Presidente del Consorzio, mantiene i rapporti con gli enti consorziati, con le autorità locali, regionali e statali; assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea consortile ed attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione ed il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;
 - b) vigila sull'andamento dell'Azienda, sull'operato del Direttore Generale e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) illustra all'Assemblea la relazione di cui all'art. 33, comma 2 del presente statuto anche per quanto riguarda la realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
 - d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente Statuto, da quelli Comunali e dai relativi regolamenti;

f) firma la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione e quella indirizzata alle autorità statali, regionali e locali che non riguardi la gestione corrente dell'Azienda.

3. Il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

4. Il Presidente, informando il Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere presente più anziano di età.

ART. 35 - ATTI FONDAMENTALI

1. A mente del comma 5 dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 sono riservati all'approvazione dell'Assemblea le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:

- il piano-programma e i suoi aggiornamenti annuali;
- il bilancio pluriennale;
- il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- il bilancio consuntivo;
- la costituzione e l'assunzione di partecipazioni in società ed enti;
- la scelta della società di revisione cui affidare la certificazione di bilancio.

2. Le predette deliberazioni sono comunicate entro 15 giorni dalla loro adozione e nel loro testo integrale all'Assemblea che le pubblica mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune sede dell'Assemblea consortile e ne trasmette copia ai Comuni consorziati per gli effetti di cui all'art. 13 della convenzione. Nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del provvedimento da parte dell'Assemblea, la stessa, debitamente convocata, approva la deliberazione o formula proprie osservazioni che devono essere, a cura del Presidente dell'Assemblea stessa, comunicate al Consiglio di Amministrazione che è tenuto a recepirle. Il termine di sessanta giorni per l'approvazione o la formulazione delle osservazioni ha carattere perentorio, trascorso il quale le relative delibere si considerano efficaci e possono essere eseguite.

ART. 36 - DIRETTORE GENERALE: NOMINA E REVOCA

1. Il Direttore Generale è nominato, di regola, a seguito di concorso avente i caratteri della selezione pubblica. La Commissione Giudicatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da docenti ed esperti del settore esterni al Consorzio.
2. Il rapporto del Direttore Generale può essere anche di lavoro autonomo.
3. Il Direttore Generale è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato, sulla base di idonea motivazione, per un ulteriore triennio se previsto negli atti del concorso.
4. La nomina del Direttore Generale è subordinata al possesso dei requisiti proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
5. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può affidare, per un periodo massimo di sei mesi, le funzioni dello stesso ad altro dirigente del CON.AMI.

ART. 37 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi degli enti consorziati ai sensi del presente statuto, assicura il raggiungimento dei risultati programmati; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.
2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale del Consorzio, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi del Consorzio. In particolare, tra l'altro, il Direttore Generale, ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea:

- a) sovrintende all'attività tecnica, produttiva, gestionale, amministrativa e finanziaria dell'Azienda; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti responsabili delle diverse aree funzionali dell'Azienda; dirige il personale tutto;
- b) determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone, per i livelli dirigenziali e per i quadri, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza delle attività consortili ed il loro organico sviluppo;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale;
- e) presenta il bilancio consuntivo;
- f) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e può richiederne la convocazione al Presidente;
- g) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti riguardanti l'acquisizione delle risorse umane, la scelta dei contraenti e tutti gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
- h) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente con i poteri del Consiglio;
- i) presiede le Commissioni Giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche ed interne;
- l) provvede alle assunzioni, ai passaggi di categoria, agli avanzamenti ed alle promozioni, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e secondo l'apposito regolamento con esclusione per i dirigenti e per i quadri per i quali formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- m) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e presenta, per questo, proposte al Consiglio di Amministrazione;
- n) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente del Consorzio, previa procura da conferirsi con le modalità previste nell'art. 420 del Codice di Procedura Civile;
- o) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario del Consorzio ed alle spese in economia;

p) nei limiti consentiti dall'ordinamento, presiede alle aste ed alle licitazioni private ed agli appalti concorso; sovrintende alle procedure negoziali nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento; stipula contratti;

q) firma gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

r) firma la corrispondenza del Consorzio e gli atti che non siano riservati al Presidente.

4. Il Direttore Generale, sotto la sua responsabilità, può delegare ad uno o più dirigenti o collaboratori alcune delle proprie funzioni e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la responsabilità di rami ed aree di attività, nonché il potere di firma di atti che comportino impegni per il Consorzio.

5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con propria deliberazione il dirigente o i dirigenti del Consorzio incaricati di svolgere le funzioni di Direttore in caso di assenza temporanea del Direttore Generale.

6. Il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione né accettare incarichi professionali estranei al Consorzio, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale è comunque consentita l'iscrizione nell'Albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.

7. Il Direttore Generale esercita le competenze ad esso attribuite nel rispetto degli indirizzi e obiettivi strategici stabiliti dai soci ai sensi del presente statuto.

ART. 38 - VIGILANZA

La vigilanza sull'attività gestionale del Consorzio è esercitata dagli enti consorziati per il tramite dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea.

ART. 39 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

2. Tale struttura definisce le principali aree funzionali dell'Azienda e le principali mansioni dei dirigenti ai quali è affidata la responsabilità di tali aree. Devono essere altresì stabilite le modalità del coordinamento tra l'attività del Direttore Generale e quella dei dirigenti.

ART. 40 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.

2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle imprese pubbliche locali, dai contratti collettivi integrativi di settore aziendali e individuali, nonché - per quanto in essi non stabilito - dalle leggi vigenti.

3. Al personale dei servizi amministrativi e dei servizi comuni viene applicato un unico contratto uniforme.

ART. 41 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Nell'espletamento delle procedure per l'assunzione del personale si osserveranno le disposizioni di legge e quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro e si opererà comunque secondo i seguenti principi:

- a) pubblicità, trasparenza ed imparzialità delle procedure;
- b) scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici tra persone fornite di competenza tecnica od amministrativa specifica in relazione ai posti da coprire;
- c) pari opportunità tra uomo e donna;
- d) economicità e celerità di espletamento delle procedure con l'eventuale utilizzo per le selezioni o preselezioni anche di società specializzate.

TITOLO III - GESTIONE AZIENDALE

ART. 42 - GESTIONE AZIENDALE: CRITERI

- 1. Il Consorzio informa la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- 2. Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori, approvati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, opportunamente integrate con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del bilancio consuntivo.

ART. 43 - PIANO PROGRAMMA, BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE, BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE, BILANCIO CONSUNTIVO: REGOLAMENTO

- 1. Il piano-programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che l'Azienda consortile intende perseguire nel medio periodo, anche a mezzo degli enti e delle società di cui al precedente art. 2. Esso viene approvato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio della tornata amministrativa ed aggiornato, ove occorra, annualmente.

2. Il bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in coerenza con il piano-programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
3. Il bilancio preventivo annuale non potrà chiudersi in deficit.
4. I bilanci preventivi pluriennali ed annuali vengono presentati dal Direttore Generale entro il 30 settembre ed approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre.
5. Il bilancio consuntivo si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione gestionale e deve contenere la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuno degli enti e società di cui al precedente art. 2. Al bilancio consuntivo viene unito apposito programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.
6. I soci sono convocati in Assemblea per la approvazione del Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
7. Con apposito provvedimento l'Assemblea determina, con riferimento ai principi di cui sopra, nonché alle leggi vigenti in materia, le linee guida per la redazione del piano-programma e del bilancio pluriennale di previsione.

ART. 44 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti dell'Azienda consortile, accertati dal bilancio consuntivo, saranno destinati nell'ordine:

1. almeno la ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva;
2. l'eventuale eccedenza potrà essere destinata dall' Assemblea in favore degli enti consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 45 - COPERTURA DELLE PERDITE

1. Nell'ipotesi di disavanzo di esercizio dovuto a cause eccezionali, si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza di questo, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
2. Quando risulti che il capitale di dotazione, in conseguenza delle perdite, è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea, anche prima della chiusura dell'esercizio annuale, sulla situazione economico-patrimoniale del Consorzio con le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l'Assemblea dispone la riduzione del capitale e l'eventuale reintegro che si rendesse necessario per assicurare il funzionamento del Consorzio.

ART. 46 - FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, l'Azienda consortile provvede:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni, degli enti consorziati e di altri enti pubblici, di utenti;
- d) con mutui e prestiti, anche obbligazionari;
- e) con leasing mobiliare ed immobiliare;
- f) con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli enti consorziati;
- g) con l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

ART. 47 - COLLEGIO DEI REVISORI - REQUISITI E MODALITÀ DI NOMINA

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri, nominato dall'Assemblea, fuori dal proprio seno, con voto limitato a due nominativi.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali previsto per legge.

3. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

4. I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina fermi restando per la eventuale proroga i limiti di legge. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominati decadono, i Consiglieri degli enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori dell'Azienda consortile e del Direttore Generale, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto di prestazioni d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese che abbiano stabili rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda consortile.

4-bis. Nella nomina del Collegio dei Revisori e degli eventuali supplenti vengono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna garantendo la presenza di entrambi i sessi.

ART. 48 - COLLEGIO DEI REVISORI: COMPITI

1. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni previste dall'ordinamento e comunque deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare, nella relazione al bilancio consuntivo, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il Collegio vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
 - a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b) esamina con frequenza almeno trimestrale la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano-programma, formulando eventualmente motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e dagli enti consorziati e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero della disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.
3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
4. Al Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio può chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi.
6. Le norme per il funzionamento del Collegio dei Revisori sono stabilite in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

ART. 49 - CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

1. I bilanci del Consorzio sono sottoposti a revisione contabile, ad opera di società iscritta nell'apposito albo e prescelta con procedura negoziata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La società di revisione coordina la propria attività con quella dei Revisori dei Conti del Consorzio.

TITOLO IV - RESPONSABILITÀ

ART. 50 - RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI, REVISORI, DIRIGENTI

Per quanto attiene la responsabilità dei consiglieri, revisori e dirigenti si rinvia alle norme generali.

TITOLO V - PUBBLICITÀ E PARTECIPAZIONE

ART. 51 - TRASPARENZA

Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali dell'Azienda consortile e del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla convenzione e dal presente statuto, apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti del Consorzio sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti.

ART. 52 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI

L'Azienda consortile, in modo particolare, assicurerà tempestiva ed ampia informazione ai cittadini nei casi di sciopero del personale, indicando l'inizio, la durata, le modalità dell'astensione dal lavoro, i servizi assicurati e quelli sospesi o modificati.

ART. 53 - REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel rispetto della disciplina strutturale e funzionale dei consorzi di diritto pubblico tra enti locali, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 31, comma 1 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente statuto, adotta i regolamenti interni per il personale, per le spese in economia, e per il sistema informativo contabile nonché altri regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali che ritiene opportuno adottare.